

"Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii."

Riunione 17 ottobre 2014

Resoconto sintetico

Con nota prot. n. 25654/TRI del 01.10.2014 è stata convocata per il 17 ottobre 2014 la quarta riunione del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per l'elaborazione di linee-guida in tema di analisi di rischio ex D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito dei procedimenti ex art. 252 D.Lgs. 152/06.

Per la presente riunione sono stati attivati i collegamenti in videoconferenza con le seguenti sedi locali: ARPA Lombardia, Regione Liguria, ARPA Calabria, Regione Sardegna.

Sono presenti nella sede MATTM di Roma:

- D'Aprile Laura (MATTM)
- Federico Messerklinger (MATTM)
- Elisabetta Ernani (MATTM)
- Beccaloni Eleonora (ISS)
- Scaini Federica (ISS)
- Falconi Marco (ISPRA)
- Vecchio Antonella (ISPRA)
- Berardi Simona (INAIL)
- Marinelli Gianluca (ARTA Abruzzo)
- Luchetti Lucina (ARTA Abruzzo)
- Moreno Michele (ARPA Basilicata)
- Masotti Rocco (ARPA Basilicata)
- Grillo Alessandro (ARPA Lazio)
- Bifulco Silvana (ARPA Sicilia)
- Panarese Marcello (ARPA Toscana, delega Regione Toscana)
- Sconocchia Andrea (ARPA Umbria)
- Sammartino Calabrese Valentina (ARPA Campania)
- Ruggieri Giovanni (ARPA Campania)
- Cundari Bruno (Regione Calabria)
- Manrico Marzocchini (ARPA Marche)
- Emiliano Sandrin (Regione Friuli Venezia Giulia)

Sono presenti nella sede di ARPA Lombardia:

- Lo Monaco Adele (ARPA Emilia Romagna)
- Scialoia Maria Grazia (ARPA Emilia Romagna)
- Perfumi Paolo (ARPA Lombardia)
- Melillo Beatrice (ARPA Lombardia)
- Bellaria Laura (ARPA Lombardia)
- Confalonieri Elisabetta (Regione Lombardia)
- Cattelan Michele (Regione Veneto)
- Fuin Federico (ARPA Veneto)
- Maurizio Di Tonno (ARPA Piemonte)
- Capodaglio Pietro (ARPA Valle d'Aosta)

Sono presenti nella sede di Regione Liguria:

- Santagata Giuseppe (Regione Liguria)
- Daniela Fanutza (ARPA Liguria)

È presente nella sede di ARPA Calabria:

- Ivan Meringolo (ARPA Calabria)

Sono presenti nella sede di Regione Autonoma della Sardegna

- Murgia Alessandro (Regione Autonoma della Sardegna)
- Pilurzu Sergio (ARPAS)

La riunione è presieduta per il MATTM dall'Ing. Laura D'Aprile, che ricorda sinteticamente gli obiettivi del gruppo di lavoro, le scadenze previste e gli esiti dell'ultima riunione del 30 settembre.

In relazione al resoconto sintetico della riunione del 30 settembre, trasmesso con mail del 01 ottobre, l'Ing. Laura D'Aprile specifica che sono da apportare al testo le seguenti modifiche:

- inserimento delle osservazioni INAIL trasmesse con mail del 29.09.14;
- stralcio dei punti n. 5 e n. 6, come da indicazione di ARPA Friuli Venezia Giulia, in quanto non esaminati nel corso della riunione.

Sulla base delle integrazioni sopra richiamate, l'Ing. Laura D'Aprile comunica ai presenti che, salvo ulteriori osservazioni, si procede all'approvazione del resoconto sintetico.

Il resoconto del 30 settembre si considera approvato e sarà inviato a tutti i partecipanti unitamente al quadro sinottico in forma tabellare contenente le osservazioni al resoconto stesso inviate da ARTA Abruzzo, ARPA Emilia Romagna, ARPA Liguria, ARPA Lombardia e ARPA Puglia.

L'Ing. Laura D'Aprile ricorda che, in un'ottica di massima trasparenza, i resoconti sintetici del tavolo tecnico saranno resi pubblici mediante pubblicazione on line, sul sito del MATTM, come concordato nel corso del tavolo tecnico del 30 settembre 2014.

Si passa ora all'esame dei punti oggetto dei lavori del presente tavolo tecnico.

Preliminarmente si rileva che in relazione ai punti in esame n. 5 e n. 6 sono pervenuti contributi dai seguenti soggetti:

- ARPA Umbria;
- ARPA Emilia Romagna;
- ARPA Liguria;
- ARPA Lombardia;
- ISPRA;
- ARPA Sardegna;
- ARPA FVG;
- ARPA Campania;
- ARPA Piemonte;
- ARPA Sicilia;
- ARPA Valle d'Aosta.

Punto 6: Obiettivi da raggiungere per le acque sotterranee al punto di conformità

L'Ing. Laura D'Aprile rileva che la tematica sarà oggetto di esame da parte del tavolo di lavoro che si occupa della revisione degli allegati al D.lgs. 152/06, istituito con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 187/2014 e composto da esperti e rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, i cui esiti sono attesi entro dicembre 2014. Propone quindi di stralciare il presente punto dall'esame della odierna riunione e di trasmettere le osservazioni pervenute quale contributo per il tavolo di lavoro per la revisione degli allegati al D.lgs. 152/06.

I partecipanti concordano all'unanimità con la proposta e si riservano di trasmettere ulteriori contributi nei prossimi giorni, al fine di porli all'attenzione del citato tavolo di lavoro.

Si approva pertanto all'unanimità lo stralcio del punto 6 dalle "Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.".

Punto 5: Confronto delle concentrazioni misurate nel sito con i valori di riferimento (CSC, fondo, CSR) ai fini del collaudo degli interventi

L'Ing. Laura D'Aprile ricorda il testo iniziale proposto dal MATTM:

L'Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo n.152/06 riporta quanto segue:

"...l'analisi di rischio richiede l'individuazione di valori di concentrazione dei contaminanti rappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione... Tale valore verrà confrontato con quello ricavato dai calcoli di analisi di rischio, per poter definire gli interventi necessari".

Tale affermazione indurrebbe a pensare che è necessario il confronto tra Concentrazione Rappresentativa della Sorgente e CSR per il collaudo degli interventi.

Si deve osservare che la Concentrazione Rappresentativa della Sorgente, come peraltro descritto nelle linee-guida ISPRA, è definita da un valore statistico, laddove la numerosità dei dati lo consenta, oppure dalla concentrazione massima riscontrata.

E' evidente che, ai fini del collaudo degli interventi, l'eventuale adozione dell'approccio statistico e quindi della Concentrazione Rappresentativa della Sorgente dovrebbe essere preliminarmente condivisa dalla provincia, ente istituzionalmente preposto alla certificazione e al controllo. Tuttavia, poiché ai sensi dell'art.242 del Decreto Legislativo n. 152/06 si ha l'obbligo di avvio della procedura anche in presenza di un unico superamento delle CSC per una sola sostanza, non essendo mai richiamati nell'articolo né criteri statistici per la caratterizzazione, né la Concentrazione Rappresentativa della Sorgente o una sua definizione, a normativa vigente, si ritiene non applicabile il criterio statistico in fase di collaudo degli interventi.

In riferimento alla definizione delle aree di intervento, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

In fase di attuazione degli interventi di scavo e smaltimento deve essere minimizzata la produzione di rifiuti o materiali di scavo. Pertanto nell'ambito delle celle/poligoni di Thiessen che delimitano la sorgente di contaminazione devono essere accuratamente delimitate le aree di scavo ricorrendo, ove possibile, ad approfondimenti di indagine successivi (transetti, areali, etc.) al fine di evitare l'asportazione di terreni conformi, ai quali, in applicazione di criteri statistici, è stata attribuita una potenziale contaminazione.

In caso di interventi volti all'interruzione dei percorsi di esposizione (pavimentazioni, ricoperture, impermeabilizzazioni, ecc.) si deve tenere conto della necessità di interessare tutta l'area sorgente individuata dall'analisi di rischio, al fine di garantire l'efficienza/efficacia complessiva della misura di interruzione del percorso.

L'Ing. Laura D'Aprile sintetizza i contributi pervenuti. Evidenzia che:

- ISPRA ritiene che un confronto fra le caratteristiche qualitative di un volume terreno e i valori di riferimento (CSC, fondo, CSR pre e post intervento) debba essere condotto non su base puntuale ma in base alla concentrazione rappresentativa del volume di terreno oggetto del confronto, ovvero mediante un trattamento statistico dei dati puntuali in modo tale da ricondurre a degli "indicatori" inerenti la sorgente e non il singolo punto;
- ARPA Piemonte accetta, in fase di collaudo, il confronto fra la concentrazione rappresentativa della sorgente di contaminazione bonificata e gli obiettivi di bonifica (CSR). Nei casi in cui la numerosità dei punti di prelievo è sufficiente a consentire un approccio statistico la concentrazione rappresentativa può essere ottenuta con uno stimatore cautelativo del valore medio (es. UCL 95% della media). Nei casi in cui invece il numero di punti di prelievo è ridotto (tipicamente inferiore a 10), la concentrazione rappresentativa viene considerata pari al valore massimo, applicando pertanto un approccio puntuale. In ogni caso, per garantire la rappresentatività, il numero di punti individuato ai fini del collaudo deve essere coerente con il criterio che ha determinato il numero di punti in fase di caratterizzazione e deve essere esclusa la presenza di contaminazioni puntuali (hot spot), anche sulla base del modello concettuale definitivo;
- ARPA Campania, fino ad oggi, procede tramite confronto tra CSR e le concentrazioni puntuali rilevate in sito; l'Agenzia rileva che, per alcuni siti di grosse dimensioni, laddove ci sono contaminanti poco diffusi sull'intera sorgente, il valore di concentrazione calcolato su base statistica può risultare molto basso e pertanto con molta probabilità inferiore alla CSR: pertanto il confronto tra concentrazione calcolata statisticamente e CSR può causare la mancata bonifica.

La **Regione FVG** condivide le osservazioni di ARPA Campania.

L'Ing. Laura D'Aprile evidenzia che la verifica su base statistica dei dati presuppone che il numero di campioni prelevati in fase di collaudo coincida e comunque sia analogo al numero di campioni prelevati in fase di caratterizzazione, così da individuare delle CRS "ex post". Con tale approccio non sarebbe più il valido il principio della percentuale di campioni sottoposti a validazione del 10%, con conseguente aumento dei costi.

ARPA Sardegna segnala che l'attuazione di un metodo statistico e quindi la necessità di validare un elevato numero di punti di campionatura, potrebbe ingenerare contenziosi con i soggetti coinvolti.

Regione Veneto propone di utilizzare più incrementi per la realizzazione di un campione che risulta rappresentativo dell'area, senza ricorrere a metodi statistici.

ARPA Liguria evidenzia che nei casi limitati i casi in cui la CRS è stata individuata con approccio statistico il confronto in fase di collaudo è stato fatto puntualmente.

ARPA Calabria evidenzia che il confronto in fase di collaudo è stato fatto puntualmente ma, nell'evidenziare le dimensioni limitate dei siti sinora trattati, dichiara di non essere contraria all'utilizzo di un approccio statistico per i siti di grande dimensione con un numero di punti significativamente grande.

ARPA Lombardia comunica che il collaudo è usualmente fatto mediante confronto tra CSR e campioni prelevati puntualmente o, in casi limitati, mediante un campione composito con incrementi; l'approccio statistico non è applicato ma neanche è stato mai proposto dai soggetti responsabili.

ARPA Veneto comunica che il collaudo è usualmente fatto mediante confronto tra CSR e campioni prelevati puntualmente in campo.

ARPA Piemonte precisa che ai fini del collaudo il numero di punti di controllo deve essere tale da costituire un "campione" rappresentativo della reale concentrazione di un contaminante nell'area sorgente, indipendentemente dalla scelta di approccio puntuale o statistico. Se poi tale numero è anche statisticamente significativo (ad esempio superiore a 10) in funzione delle caratteristiche del sito, in Piemonte si accetta l'approccio statistico proposto dai progettisti.

ARPA Piemonte comunica che il numero di punti deve essere rappresentativo dell'estensione dell'area, laddove sia superiore a 10 è accettato l'approccio statistico.

ARPA Emilia Romagna ritiene che per siti di piccole dimensioni debba essere eseguito il confronto con i campioni puntuali.

ARPA Valle d'Aosta comunica che l'approccio statistico non è stato mai utilizzato viste le ridotte dimensioni dei siti trattati.

ARPA Toscana evidenzia che è possibile distinguere due tipologie di "collaudo", ovvero:

- a seguito di chiusura del procedimento con analisi di rischio, con validazione di dati da parte dell'Agenzia;
- a conclusione degli interventi di bonifica.

ARPA Toscana propone di aggiungere alla formulazione proposta dal MATTM, quanto segue: "Le soluzioni progettuali dovranno essere compatibili con i vincoli urbanistici previsti nell'area; dovranno inoltre essere valutate le problematiche legate al rischio idrogeologico".

ARPA Lazio utilizza il duplice approccio come ARPA Piemonte: approccio puntuale per le aree con meno di 10 punti; approccio statistico per le aree con estensione maggiore, con più di 10 punti, dove, in genere, il soggetto proponente è in grado di sostenere i costi del collaudo. ARPA Lazio si dichiara d'accordo all'inserimento sul rischio idrogeologico proposto da ARPA Toscana.

ARTA Abruzzo sottolinea che, nei suoli, il collaudo a fondo scavo è usualmente fatto mediante confronto tra CSR e campioni prelevati puntualmente e solo in alcuni casi con i campioni compositi. Nella falda il confronto è fatto con campioni prelevati da tutti i piezometri.

ARPA Sicilia comunica di non ritenere applicabile il metodo statistico e che, pertanto, il collaudo è fatto mediante confronto tra CSR e campioni prelevati puntualmente.

ARPA Umbria concorda concettualmente con l'utilizzo dell'approccio statistico. Osserva tuttavia che lo stesso dovrebbe essere impiegato non in presenza di un numero minimo fisso di campioni prelevati ma solamente se in grado di garantire un predefinito livello minimo di affidabilità. Detta affidabilità e funzione di caratteristiche sito- specifiche come ad esempio la variabilità spaziale della concentrazione dei contaminanti.

ARPA Marche concorda con l'adozione del criterio puntuale di confronto in quanto l'approccio statistico non risulta indicato nell'articolato normativo in nessuna fase. Ricorda che giuridicamente anche un solo

superamento delle CSC di un singolo campione per un singolo parametro comporta obblighi di notifica ed azioni conseguenti. Considera altresì che tale approccio comporterà, se applicato, un aumento della complessità nella procedura di validazione da parte degli Enti di controllo e ad un aumento dei costi a carico delle ditte a causa dell'aumento delle percentuali di analisi di validazione. Il principio del confronto di un valore statistico, definito dalle indagini post operam, con le CSR potrebbe determinare la presenza di aree del sito con concentrazioni superiori alle CSR stesse con possibile nascita di ulteriori contenziosi. Seguendo questo principio di confronto, che si basa su una omogenea circolazione del bersaglio sulla sorgente, dovrà essere posto un vincolo da applicare al sito non potendo più ubicare permanentemente un bersaglio sanitario nella frazione di sorgente areale in cui è superata la CSR. In merito ai campioni medi, da utilizzare in subordine all'analisi statistica, ricorda che la questione dei campioni medi va esclusa per tutti gli inquinanti volatili, come previsto dalle metodiche di campionamento/analisi, e pertanto si andrebbe ad individuare un ulteriore sottogruppo di gestione con le acque sotterranee sempre puntuali, suolo sottosuolo solo per i siti di grandi dimensioni con inquinanti non volatili utilizzo di criteri statistici.

ARPA Emilia Romagna solleva il problema del collaudo per i parametri non normati, ad es. MTBE e ETBE. Nel merito l'Ing. D'Aprile sottolinea che il problema è superato da una recente sentenza del Consiglio di Stato che sancisce il principio generale di adozione, in caso di parametri non normati, dei valori proposti da ISS.

INAIL, sulla base di quanto emerso, concorda con un approccio puntuale e non statistico, in quanto di difficile applicazione; rileva, inoltre, che il metodo statistico presuppone che lavoratore o il fruitore dell'area si muovano in maniera omogenea su tutta la superficie, ipotesi non sempre verificabile.

ISPRA riguardo alle difficoltà sollevate relativamente alla proposta di confronto con le "concentrazioni rappresentative" superando la prassi del confronto puntuale, osserva che:

- riguardo ai possibili vincoli sul riutilizzo delle aree, si ricorda che in caso di modifica del modello concettuale specifico del sito (sorgenti, percorsi, recettori), il soggetto deve procedere in ogni caso alla rielaborazione dell'analisi di rischio; pertanto anche un intervento parziale su una sorgente di contaminazione (sia esso determinato da un confronto puntuale o statistico con le CSR) determina una potenziale modifica della componente "sorgente" sulla quale è stata applicata l'AdR approvata. E' l'analisi di rischio stessa a rappresentare un vincolo sul riutilizzo delle aree, indipendentemente da quali criteri si utilizzino per il confronto con le CSR. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'Allegato 1, l'Analisi di Rischio può essere effettuata prima, durante o successivamente agli interventi di bonifica;
- il confronto tra le CSR e le concentrazioni rappresentative (CRS) è previsto dall'Allegato 1 per definire se un sito è "contaminato" e quindi se necessita di interventi di bonifica; questa fase avviene ancor prima della fase di collaudo prevista dall'Allegato 3 e non interviene affatto se il sito è dichiarato "non contaminato" a valle dell'AdR. Inoltre il fatto che nell'Allegato 3, relativo alle tecniche di bonifica, non si citi esplicitamente il termine "concentrazione rappresentativa" (CRS), non vuol dire che non sia lecito, in coerenza con l'Allegato 1, avere come obiettivo di bonifica la riduzione delle concentrazioni rappresentative al di sotto delle CSR derivanti dall'analisi di rischio;
- poiché eventuali costi aggiuntivi derivanti dal confronto con "concentrazioni rappresentative" e non con valori di concentrazione riferiti a campioni puntuali, sono a carico dei proponenti, è facoltà dell'azienda stessa optare o meno per tale approccio;
- riguardo al rischio di riapertura dei procedimenti in caso di AdR approvata con CSR maggiori delle "concentrazioni rappresentative" sulla base di un confronto non "puntuale", si ricorda che qualora a seguito di successivi accertamenti si riscontrassero in qualche campione eccedenze delle CSC/CSR di cui già si era tenuto conto per la definizione della sorgente di contaminazione e della concentrazione

rappresentativa, questo non determina una modifica al modello concettuale dell'Analisi di Rischio approvata, in coerenza con l'Allegato 1

Inoltre, ISPRA ritiene che il termine "concentrazione rappresentativa" non è strettamente legato ad un approccio di tipo statistico su campioni puntuali, ma può essere anche legato alla formazione di campioni medi compositi che siano fisicamente "rappresentativi" di determinati volumi di terreno. Tuttavia al momento negli Allegati 2 e 3 del TUA non si fa riferimento a tale tipologia di campionamento. ISPRA pertanto auspica che nel processo di revisione degli Allegati si preveda l'utilizzo di questa tipologia di campionamento sia per il confronto con le CSC che per il confronto con le CSR.

ISS osserva che il campione medio composito è un campione reale, pertanto rileva la difficoltà di individuare criteri generali che siano applicabili alle diverse casistiche.

II MATTM sottolinea come sia necessario distinguere tra le diverse casistiche:

- distinzione fra le matrici ambientali: suoli ed acque di falda;
- bonifica delle acque di falda;
- bonifica dei suoli con scavo dei terreni;
- bonifica senza scavo dei terreni;

Rileva che nel caso di bonifica dei suoli con scavo, nella verifica di fondo scavo e pareti il prelievo di campione composito (ad eccezione dei composti volatili) è ormai una prassi consolidata anche se non specificata negli allegati del D.lgs. 152/06.

Nel caso di bonifica dei suoli senza scavo, è possibile procedere con campionamento puntuale o seguendo l'approccio statistico con il prelievo di campioni rappresentativi come indicato nei Criteri Metodologici (ISPRA, ARPA Piemonte); è tuttavia necessario distinguere tra siti di grandi e piccole dimensioni. Come in precedenza evidenziato, in ogni caso il campione deve garantire la rappresentatività delle caratteristiche della matrice sottoposta a collaudo. Nel caso di siti di grandi dimensioni si potrebbe procedere anche mediante metodo statistico ove concordato con il soggetto proponente che paga gli oneri di collaudo.

ISPRA concorda con ISS ma rileva come nella norma non si faccia esplicitamente riferimento al campione medio composito.

ARPA Toscana evidenzia come, in funzione delle due tipologie di collaudo previste (la prima a seguito di analisi di rischio, la seconda a seguito degli interventi di bonifica) non si possa procedere in un caso con metodo statistico e nell'altro con campioni puntuali.

ARPA Umbria concorda con l'approccio di campioni compositi.

ARPA Piemonte, riprendendo quanto affermato da Arpa Toscana, evidenzia che il confronto effettuato a seguito dell'AdR fra concentrazione rappresentativa alla sorgente e CSR è espressamente indicato nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/06. Del resto il concetto di concentrazione rappresentativa è uno dei concetti base dell'Analisi di Rischio e lo stesso valore di CSR che si ottiene alla fine dell'analisi di rischio di livello 2 è riferito ad un modello semplificato che attribuisce all'intera sorgente un solo valore di concentrazione, rappresentativo appunto dell'intera sorgente.

ARPA Sicilia, nel riferire il modus operandi proprio dell'Agenzia, evidenzia che, laddove in corrispondenza di singoli punti si rilevino superamenti delle CSR, tali punti devono essere oggetto di bonifica; successivamente in fase di collaudo viene condotta una caratterizzazione con campionamenti puntuali,

II MATTM chiede alle Agenzie presenti di specificare l'approccio seguito per il collaudo degli interventi di bonifica delle acque di falda.

ARPA Piemonte dichiara di seguire un approccio puntuale nella verifica delle CSC al POC. Anche il confronto con le CSR per i piezometri interni al sito è sostanzialmente puntuale in quanto sono rari i siti con un numero di piezometri superiori a dieci per singola sorgente in funzione dei diversi percorsi di contaminazione.

Il MATTM osserva che nel D.lgs. 152/06 – articolato normativo (artt. 242 e 252) e Allegato 3 (collaudo degli interventi) – si fa sempre riferimento a CSC e CSR; l'unico punto in cui viene citata la CRS è l'Allegato 1.

ARPA Marche ritiene di condividere la prima formulazione del punto 5 definita dal Ministero non ritenendo applicabile il criterio statistico in fase di collaudo degli interventi. Nell'eventualità che si volessero approfondire tali aspetti propone, analogamente al punto 6, di rinviare ai lavori del tavolo di revisione degli allegati al D.lgs. 152/06 tenendo conto di quanto già espresso negli articolati normativi dal legislatore.

Il Presidente chiede ai partecipanti di esprimersi in merito alla possibilità di rinviare la definizione di questo punto, analogamente al punto 6, al tavolo di revisione degli allegati al D.lgs. 152/06. In particolare si proporranno al tavolo di revisione le seguenti modifiche agli Allegati di cui al Titolo V – Parte Quarta:

- Allegato 1: eliminazione del riferimento alle CRS;
- Allegato 2: introduzione, come criterio opzionale, della possibilità di prelevare campioni compositi;
- Eliminare le incongruenze fra Allegato 1, Allegato 3 e articolato normativo del D.lgs. 152/06.

Dopo ampia discussione i partecipanti concordano a maggioranza con la proposta di rinviare la definizione di questo punto, analogamente al punto 6, al tavolo di revisione degli allegati al D.lgs. 152/06 e si riservano di trasmettere ulteriori contributi utili nei prossimi giorni.

Inoltre:

- **ARTA Abruzzo** chiede di prevedere la possibilità di fare riferimento al soil gas in fase di collaudo;
- **ARPA Piemonte** e **ISPRA** ritengono opportuno non stralciare dall'Allegato 1 il riferimento alle CRS;
- **ARPA Sardegna** chiede che siano resi disponibili ai partecipanti al gruppo di lavoro gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori per la modifica del 152/06 e degli allegati allo stesso di cui ai punti 5 e 6;
- **ISPRA** ritiene che tutto l'approccio di confronto con le CSC (Allegato 2), di confronto con le CSR per stabilire se il sito è contaminato (Allegato 1) e di confronto con le CSC/CSR e/o valutazione del rischio in sede di collaudo degli interventi di bonifica (Allegato 3) debba essere reso coerente con il concetto di "concentrazione rappresentativa" e maggiormente flessibile, non imponendo ex lege l'attuale prassi del confronto puntuale, non richiamata mai esplicitamente all'interno della norma attuale.

Si approva pertanto a maggioranza lo stralcio del punto 5 dalle "Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii."

In conclusione, si concorda quindi quanto segue:

- A) **il MATTM trasmetterà via mail ai partecipanti: 1) la sintesi del resoconto della riunione del 30 settembre nella versione definitiva, integrata con i contributi pervenuti e approvata nella riunione odierna; 2) la bozza del resoconto della riunione odierna per le eventuali osservazioni/integrazioni da inserire nella versione definitiva;**
- B) **saranno pubblicati su apposita sezione del sito web del MATTM i resoconti delle riunioni del gruppo di lavoro e le "Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii." in relazione ai primi 4 punti,**

- C) il MATTM aggiornerà i partecipanti al gruppo di lavoro sullo stato di avanzamento dei lavori per la modifica del 152/06 e degli allegati allo stesso di cui ai punti 5 e 6.**

Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12:50.

Allegati: Elenco firme dei presenti nella sede del MATTM e nelle sedi collegate in videoconferenza.